PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI

ORDINANZA N. 1 del 23/01/2006

ORDINANZA PER L'USO DI FUOCHI ALL'APERTO NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

Art. 1 – FINALITA'

La presente ordinanza - emanata ai sensi e per le finalità di cui all'art. 11, comma 4 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 - disciplina, nelle more dell'adozione di regolamentazione definitiva, le fattispecie e le modalità di utilizzo di fuochi ali 'aperto nel territorio del Parco Nazionale di Monti Sibillini ai fini della difesa degli equilibri naturali e della valorizzazione e sviluppo sostenibile delle attività antropiche connesse, garantendo il minimo impatto ambientale.

Art. 2 - USO DI FUOCHI ALL'APERTO

Nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, fuori dalle ipotesi di deroga e/o autorizzazione disciplinate dagli articoli che seguono ed entro i limiti e con le modalità al riguardo espressamente ivi previsti, è vietato l'uso dei fuochi all'aperto al fine della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente naturale ai sensi dell'articolo Il, comma 3, lettera g) della legge 6 dicembre 1991 n. 394 .

Art. 3 – DEROGHE

E' consentito, ai sensi dell'art. 11 c. 4 della L. 394/1991 e s.m.i. l'uso di fuoco all'aperto per le attività ricomprese in uno dei seguenti casi:

1. Esigenze legate all'attività agro - forestale:

l'utilizzo è consentito agli imprenditori agricoli - forestali nel quadro di attività di gestione del patrimonio agro - forestale, ivi comprese le attività nei castagneti da frutto

nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a.preventiva acquisizione, qualora dovuta, dei pareri, autorizzazioni e nulla osta degli Enti preposti;

b.inoltro al Parco e al CTA - CFS di una comunicazione scritta, su modello stabilito dal Parco, da effettuarsi almeno quindici giorni lavorativi antecedenti la data di accensione dei fuochi. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna richiesta di integrazione o altra comunicazione, l'intervento si intende autorizzato.

2. Accensione di barbecue e simili all'interno di giardini di proprietà annessi ad abitazioni:

è consentito ai proprietari di abitazioni ed edifici, ai conduttori o altri aventi titolo, utilizzare bracieri da barbecue e fornelli da campeggio o altra tipologia assimilabile, purché nelle pertinenze degli edifici stessi e in condizioni di assoluta sicurezza.

3. Uso di fuochi per eliminazione di residui vegetali:

è consentita, previa tempestiva comunicazione scritta al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, nei centri abitati e presso le pertinenze delle costruzioni civili e rurali l'accensione di fuochi per l'eliminazione di residui vegetali derivanti da operazioni in loco di manutenzione di giardini, aree verdi o aree ad esse assimilabili nel rispetto delle normative in materia di smaltimento dei rifiuti.

4. Accensione presso aree di sosta attrezzate:

il CTA - CFS provvede per conto del Parco al censimento delle aree di sosta realizzate da Enti pubblici e privati secondo uno schema definito dal Parco. Per ciascuna di esse definisce, anche in rapporto alle normative nazionali e regionali, l'idoneità o l'inidoneità per l'accensione fuochi. In caso di accertata inidoneità di un'area di sosta il CTA valuta la possibilità di riconoscerne l'idoneità, su richiesta del soggetto titolare dell'area stessa, previa verifica della realizzabilità degli opportuni interventi e/o prescrizioni idonei a garantirne la messa in sicurezza. La realizzazione di detti interventi rimane a carico del soggetto titolare dell'area.

L'accensione di fuochi nelle aree delle quali sia stata inizialmente accertata l'inidoneità non è comunque consentita in mancanza del previo e formale

riconoscimento dell'idoneità secondo quanto precedentemente indicato.

Il Parco provvede altresì alla relativa classificazione tenendo un elenco aggiornato pubblicato sul sito web dell'Ente. In tali aree i proprietari o i gestori delle stesse sono tenuti all'apposizione di cartelli secondo lo standard definito dal Parco.

5. Fuochi legati alle attività turistiche e/o didattico educative (campi scouts, campeggi, ecc.).

E' consentito l'uso di fuochi all'aperto esclusivamente nelle aree di sosta attrezzate di cui al punto 4 del presente articolo per le quali sia intervenuto il riconoscimento di idoneità secondo quanto sopra indicato.

6. Lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Nel corso delle operazioni di lotta attiva agli incendi boschi vi, su indicazione del CT A - CFS, è sempre consentita l'accensione di fuochi.

L'uso di fuochi all'aperto nel territorio dell'area protetta, quando autorizzato dalla presente ordinanza, si intende consentito nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 4 - MANIFESTAZIONI PIROTECNICHE

Sono autorizzabili manifestazioni pirotecniche solo per i festeggiamenti tradizionali che abbiano una conclamata valenza antropologica e per i quali esiste un uso continuativo c tradizionale dei fuochi pirotecnici.

Il richiedente è responsabile nei confronti del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, che si potrà avvalere nei suoi confronti in termini di legge, per ogni eventuale danneggiamento ambientale.

A tal fine i comuni comunicano al Parco l'elenco delle festività che prevedono l'uso di spettacoli pirotecnici tradizionali. Il *Parco* valuta la valenza antropologica, la tradizionalità della manifestazione e le eventuali interazioni con la fauna e la flora dell'area protetta e definisce l'elenco delle manifestazioni autorizzate che viene pubblicato sul sito web del Parco.

Fino all'approvazione dell'elenco di cui sopra, ogni manifestazione viene autorizzata

singolarmente, ovvero secondo le seguenti disposizioni:
Presentazione di specifica richiesta, secondo il modello definito dal Parco contenente la dichiarazione di assunzione di responsabilità nei confronti del Parco e, in allegato, la documentazione dei mezzi antincendio che saranno sul luogo durante la manifestazione pirotecnica.
La richiesta deve essere presentata al Parco, per il tramite del CT A-Corpo Forestale che esprime il relativo parere di competenza, almeno trenta giorni lavorativi antecedenti la data della manifestazione. Laddove entro tale termine la richiesta non venga respinta con provvedimento motivato, essa si intende accolta e la manifestazione autorizzata.

Art. 5 - NORME PROVVISORIE

In via provvisoria i gestori, i proprietari di aree di sosta attrezzate (di cui all'art. 3, comma 4) e i richiedenti per attività turistiche e didattico educative (di cui all'art. 3, comma 5) formulano domanda secondo le disposizioni indicate nel comma l dell' art. 3.

Art. 6 - RAPPORTI CON ALTRE AMMINISTRAZIONI

L'autorizzazione del Parco non esime i richiedenti dall'acquisire eventuali altre autorizzazioni necessarie.

Art. 7 - SANZIONI

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1032,00 ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge 6 dicembre 1991 n. 394.
E' comunque fatta salva la normativa vigente, ivi compreso quanto previsto al comma l dello stesso art. 30.

Visso, 23 gennaio 2006

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO